

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV COMMISSIONE

(Difesa)

RIUNIONE DEL 12 MAGGIO 1949

(9^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CASATI

(Rinvio)

« Composizione della Commissione incaricata di dirigere il lavoro di revisione toponomastica della Carta d'Italia » (N. 14-D):

PRESIDENTE Pag. 71

(Discussione)

« Facoltà del Ministro della difesa di avvalersi delle Commissioni temporanee di cui all'articolo 21 del Testo unico sul reclutamento dell'Esercito, quale risulta sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 772 » (N. 372):

PALERMO, *relatore* 72

RODINÒ, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 72

La riunione ha inizio alle ore 16,25.

Sono presenti i senatori: Barontini, Beltrand, Bencivenga, Cadorna, Caldera, Casar-

di, Casati, Cemmi, Cerica, Cingolani, Di Giovanni, Elia, Facchinetti, Gasparotto, Lussu, Miceli Picardi, Palermo, Panetti, Ricci Mosè, Tignino e Vaccaro.

È presente, altresì, l'onorevole Ugo Rodinò Sottosegretario di Stato per la difesa.

Rinvio del disegno di legge: « Composizione della Commissione incaricata di dirigere il lavoro di revisione toponomastica della Carta d'Italia » (N. 14-D) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Composizione della Commissione incaricata di dirigere il lavoro di revisione toponomastica della Carta d'Italia » (14-D), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Poichè eravamo d'accordo di differire la discussione di tale disegno di legge allo scopo di conferire con la Commissione della Camera dei deputati, e poichè ciò non è ancora avvenuto, è necessario un ulteriore differimento.

Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Discussione del disegno di legge: « Facoltà del Ministro della difesa di avvalersi delle Commissioni temporanee di cui all'articolo 21 del Testo unico sul reclutamento dell'Esercito, quale risulta sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 772 » (N. 372).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Facoltà

IV COMMISSIONE (Difesa)

9ª RIUNIONE (12 maggio 1949)

del Ministro della difesa di avvalersi delle Commissioni temporanee di cui all'articolo 21 del Testo unico sul reclutamento dell'Esercito, quale risulta sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 772».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Palermo.

PALERMO, *relatore*. Rammento che il testo unico sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, prevede all'articolo 21 le modalità secondo le quali si deve procedere al reclutamento. Più tardi, con decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 772, si dava facoltà al Ministro della difesa di ordinare, in tempo di guerra o in contingenze straordinarie, che le operazioni di leva fossero compiute da Commissioni temporanee, anzichè dalle Commissioni mobili di leva e dai Consigli di leva.

Il decreto legislativo luogotenenziale n. 772, che tassativamente determina la composizione delle Commissioni mobili di leva e dei Consigli di leva, la cui presidenza deve essere affidata a Commissari di leva, ha lasciato all'Amministrazione la facoltà di stabilire, secondo le esigenze, la composizione delle Commissioni temporanee.

L'Amministrazione dell'Esercito, a causa della situazione deficitaria esistente nel ruolo dei Commissari di leva, si è avvalsa per tutto il periodo della guerra di questa facoltà, fino alle operazioni di chiamata alla leva della classe 1926, affidando, peraltro, la presidenza delle Commissioni temporanee, nel maggior numero dei casi, ad ufficiali in servizio permanente incaricati delle funzioni dei Commissari di leva.

Questo sistema si è adoperato anche nel maggio 1947 in occasione della chiamata alla leva della classe 1927: esso deve essere tenuto in vigore perchè non è stato tutt'oggi ricomposto il Corpo dei Commissari di leva. Poichè la legge dice che tale procedura era possibile solo in tempo di guerra e di emergenza, essendo lo stato di guerra cessato fin dal 25 apr-

le 1946, il Ministro della difesa chiede che si approvi un disegno di legge composto di due articoli, quale sanatoria per il passato affinchè la nuova chiamata alle armi si possa attuare con il vecchio sistema.

Io propongo alla Commissione l'approvazione di questo disegno di legge.

Faccio unicamente un rilievo di carattere formale: non credo che sia molto chiara la espressione « quale risulta sostituito » contenuta nell'articolo 1.

RODINÒ, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Sarà tenuto possibilmente conto del rilievo fatto dall'onorevole Palermo, in merito alla suddetta espressione, che deve essere interpretata nel modo seguente: « così come risulta sostituito ».

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Do lettura del testo degli articoli del disegno di legge, che pongo in votazione:

Art. 1.

Fino al compimento delle operazioni della leva militare di terra della classe 1929, il Ministro della difesa è autorizzato ad avvalersi della facoltà di cui all'articolo 21 del Testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, quale risulta sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 772.

(È approvato).

Art. 2.

La presente legge ha effetto dal 16 settembre 1947.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva, è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 16,35.